**CONTRATTO D'OPERA PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

TRA

il Committente Efebia s.r.l., con sede in Milano, via Nicola Antonio Porpora, n. 63, C.F. e P. IVA 10580110962, in persona del legale rappresentante Calogero Mandracchia (di seguito, il "Committente");

E

il Sig. Enrico Lipparini, nato a .............., residente in ............., CF ............. (di seguito, il "Prestatore d'opera"),

congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

– si tratta di prestazione meramente occasionale ai sensi dell'art. 2222 e s. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario;

– è escluso che la prestazione in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa e che si tratti di un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**1. Oggetto dell'incarico e modalità di esecuzione**

1.1 Il Committente conferisce al Prestatore d'opera l'incarico di espletare il seguente servizio: ricerca e sviluppo programmazione, ovvero scrittura e compilazione di un software applicativo personalizzato.

1.2 Il Prestatore d'opera si obbliga a svolgere l'incarico di cui al punto precedente con lavoro proprio o prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica nè rispondere in via gerarchica al committente o ad alcun membro dell'organizzazione aziendale.

**2. Corrispettivo**

2.1 Quale corrispettivo per lo svolgimento di ogni attività utile o funzionale allo svolgimento dell'incarico, nonché dell'assunzione di ogni connessa responsabilità, il Committente corrisponderà al Prestatore d'opera la somma complessiva lorda di € 750,00 (di seguito il "Compenso").

**3. Materiale e spese per l'esecuzione del servizio**

3.1 Il materiale necessario per l'esecuzione del servizio sarà fornita dal Prestatore d'opera.

3.2 Qualsiasi spesa sostenuta dal Prestatore d'opera nell'esecuzione del presente contratto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo.

**4. Durata e recesso**

4.1 Il Prestatore d'opera dovrà procedere all'esecuzione del servizio, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 31/07/2020, trascorso inutilmente il quale il Committente potrà recedere dal contratto stesso, salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali comprovati danni.

4.2 Le obbligazioni a carico del Prestatore d’opera previste dal presente contratto si considereranno adempiute con la consegna del software finale funzionante, incluse modifiche e correzione di eventuali errori che ne invalidino il funzionamento.

Per quanto riguarda il Committente, le obbligazioni si esauriranno con il pagamento del Corrispettivo pattuito al punto 2.1 entro 7gg dalla consegna del software finale

4.3 Le Parti, solo di comune accordo e tramite redazione di una integrazione al presente

contratto, potranno decidere variazioni della durata, del corrispettivo e/o del contenuto.

4.4 Qualora l'esecuzione del servizio diventasse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle Parti, il Prestatore d'opera avrà diritto a un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte compiuta.

**5. Confidenzialità delle informazioni**

5.1 Le Parti sono a conoscenza che tutte le informazioni relative al presente contratto costituiscono informazioni segrete, ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30 del 10.02.2005, informazioni altamente confidenziali o informazioni tutelate dalla normativa sulla tutela della proprietà industriale.

Ai fini del presente contratto, si intendono per "informazioni riservate" tutte le informazioni trasmesse da una Parte all'altra, in forma scritta, orale o in altre forme di qualsiasi tipo, nonché i dati, gli argomenti o il materiale che in qualsiasi modo si riferiscano a quanto forma oggetto del contratto.

5.2 Le Parti si impegnano a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le informazioni riservate, nonché a utilizzarle unicamente ai fini di cui al presente contratto.

5.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare che le informazioni riservate vengano a conoscenza di terzi e ne limiteranno la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al presente contratto nel rispetto del principio del need to know, a non divulgare le informazioni a terzi, a non renderle pubbliche né accessibili con qualsiasi altro mezzo a meno che non sia consentito espressamente con consenso scritto rilasciato alla parte che procede alla divulgazione o consegna delle informazioni.

**6. Tutela dei dati personali**

6.1 Le Parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, ciascuno per il proprio ambito di competenza e gestione per effetto del presente contratto, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in quanto applicabile.

In caso di violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679, dalla parte nonché da ogni suo assistente, collaboratore, consulente, dipendente o altro incaricato, ogni conseguente responsabilità rimarrà in via esclusiva a carico della parte inadempiente. Le Parti concordano che nel caso in cui una di esse venga riconosciuta responsabile della violazione commessa dall'altra parte, sarà possibile agire in via di regresso nei confronti di quest'ultima al fine di ottenere l'indennizzo per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che le sono imputabili.

6.2 Le Parti si obbligano reciprocamente a fornirsi la prova di aver adottato ogni misura necessaria a evitare il danno della privacy al fine di evitare l'applicabilità di cui all'art. 2050 c.c.

6.3 Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Authority privacy o all'autorità giudiziaria per l'esercizio dei diritti connessi alla tutela del dato personale in virtù della normativa vigente e a rilasciare ogni informazione e documento utile, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta della controparte o di un suo legale.

**7. Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

7.1 Per quanto riguarda i diritti d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, derivanti dal software e dal file sorgente oggetto del servizio di cui al presente Contratto, il Prestatore d'opera e il Committente convengono che i diritti patrimoniali e il diritto morale d’autore spetteranno al Committente nella misura del 100% essendo il software personalizzato prodotto su progetti e ricerca e sviluppo base del Committente.

7.2 Il Prestatore d'opera non potrà: a) effettuare alcuna riproduzione del software permanente o temporanea, totale o parziale; b) effettuare alcuna traduzione, adattamento o trasformazione; c) effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico; d) alcuna incorporazione in altri programmi; e) concedere in licenza d’uso o attribuire altri diritti di utilizzazione a terzi.

7.3 Il Committente è proprietario del supporto – qualunque sia la forma o il tipo - sul quale è stato originariamente registrato il software e di tutte le copie successive del programma originale. Il Prestatore d'opera sarà, pertanto, tenuto a consegnare al Committente il programma originale e le eventuali copie successive in qualsiasi forma o supporto registrate.

7.4 Nel caso in cui dall’attività in oggetto del presente contratto o meglio specificata nella lettera d’incarico dovessero emergere, anche occasionalmente, innovazioni tutelabili con brevetto, le Parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno al Committente nella misura del 100% essendo il software personalizzato prodotto su progetti e ricerca e sviluppo base del Committente.

**8. Condizioni generali**

8.1 Le Parti dichiarano di aver preventivamente discusso ciascuna clausola di cui al presente contratto e di aver conseguito l'accordo di cui alle pattuizioni ivi contenute che hanno determinato il corrispettivo pattuito e la tipologia e periodicità di prestazioni da erogare.

Le Parti conservano lo scambio di mail e di altri documenti attestante le modifiche eseguite alle clausole e il conseguimento della bozza finale del contratto ivi sottoscritta.

Ne consegue che non è necessaria l'approvazione specifica delle clausole ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

**9. Disposizioni generali**

9.1 I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti con riferimento ai servizi integrati oggetto del presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente contratto derogandone il contenuto e sia sottoscritto (anche digitalmente) dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle Parti.

Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell'altra Parte alle obbligazioni derivate dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto (anche digitalmente) da un rappresentante autorizzato dalle Parti.

L'invalidità di una qualsiasi delle clausole di cui al presente contratto non invaliderà il contratto che, pertanto, resterà valido e produttivo di effetti giuridici.

Le rubriche degli articoli del presente contratto non hanno carattere ermeneutico vincolante ma la mera funzione di agevolare la comprensione del presente contratto alle Parti delle rubriche delle norme di legge.

**10. Clausola di mediazione e arbitrato**

10.1 Le Parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell’Organismo di Mediazione CSDC Centro Servizi per i Diritti del Cittadino con sede in Via Bezzecca, 3 Milano, C.F./P.IVA 05870441002, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 419 del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione.

Le Parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell’Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale / irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

**11. Foro competente**

11.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in connessione o in conseguenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro competente per il luogo ove ha sede il Committente.

**12. Registrazione**

12.1 Il presente contratto viene redatto in duplice copia e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 634 26.10.72 e gli oneri di registrazione saranno a carico della Parte che avrà resa necessaria la registrazione stessa.

**13. Elezione di domicilio**

13.1 Per gli effetti della presente, le Parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

**14. Rinvio**

14.1 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia nonché alle altre disposizioni di legge applicabili.

Luogo e data, Milano 30 giugno 2020

Il Committente

..............................

Il Prestatore d'opera

................................